

MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO

PRINCIPALI RIF.TI LEGISLATIVI

D.P.R. 547/55	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 459/96	Regolamento per l'attuazione di direttive CEE relative alle macchine – Direttiva Macchine
D.Lgs. 626/94, Titolo III e allegati XIV e XV	Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Norme UNI EN 292/1	Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia di base.
Norme UNI EN 292/2	Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Specifiche e principi tecnici.

PREMESSA

Per macchina, nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, si intende un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra di loro, connessi solidamente per una applicazione ben determinata.

Incombe sul datore di lavoro il principio per il quale egli ha l'obbligo di vigilare sulla manomissione dei dispositivi di sicurezza destinati a proteggere le macchine e di adottare macchine munite di idonei congegni di protezione (precetto, questo, che può ritenersi adempiuto con l'impiego di mezzi protettivi non rimuovibili se non mediante l'uso di, sia pur semplici, attrezzature), di emanare e pubblicizzare divieti di manomissione dei macchinari, ma anche quello di porre in essere una prestazione positiva e costante di vigilanza volta a prevenire, e, in ogni caso, a far tempestivamente cessare, eventuali manomissioni pericolose da parte dei dipendenti.

Difatti l'articolo 35 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 359/1999) prevede i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro:

- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate o adattate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute
- attuare misure tecnico-organizzative adeguate per minimizzare i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro
- impedire che dette attrezzature siano utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Il 21 settembre 1996 è entrato in vigore il DPR 459/96, recante il Regolamento per l'attuazione della **Direttiva Macchine** dell'Unione Europea.

Dal momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 459/96, i fabbricanti ed i costruttori di macchine e di componenti di sicurezza dovranno introdurre nella fase progettuale gli obblighi di sicurezza descritti negli allegati del decreto e attestarli attraverso la certificazione e la marcatura CE.

Poiché l'INFM non solo acquisisce strumentazione propria, ma costruisce ed assembla macchine che spesso sono dedicate ad una specifica linea di ricerca, risulta soggetto obbligato sia ai sensi delle norme relative alla protezione dei lavoratori durante l'uso delle macchine, sia ai sensi della Direttiva Macchine in qualità di *costruttore, installatore o assemblatore*.

Ed è sulla base di questa duplice veste che il capitolo relativo alle macchine ed attrezzature di lavoro sarà diviso:

- 1) acquisto, installazione, esercizio e manutenzione delle macchine,
- 2) progettazione, costruzione, utilizzo.

ACQUISTO INSTALLAZIONE ESERCIZIO E MANUTENZIONE

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica, schede di sicurezza e procedure nell'utilizzo

Le macchine nuove devono essere sempre accompagnate da una **dichiarazione di conformità**. Il fabbricante o il fornitore, ossia chi mette in circolazione installazioni e impianti tecnici, dichiara in tal modo che la macchina venduta rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e salute ed è stata costruita secondo le regole di buona tecnica.

Ogni macchina deve essere accompagnata da un'**istruzione per l'uso** (con indicazioni riguardanti l'installazione, l'esercizio, la riparazione e la manutenzione).

Il fornitore è responsabile della dichiarazione di conformità e dell'istruzione per l'uso.

Come acquirenti DOVETE assolutamente pretendere che vengano fornite la dichiarazione di conformità e l'istruzione per l'uso. Ciò è estremamente importante per il fatto che in qualità di acquirente e datore di lavoro (e/o responsabile della commessa) siete responsabili della messa in dotazione di macchinari conformi alle vigenti disposizioni della sicurezza.

La sicurezza non deve però sussistere solo al momento delle scelte preliminari e dell'acquisto, ma deve perseguirsi attraverso decisioni da attivarsi al momento dell'installazione per riguardare poi anche le fasi dell'utilizzazione e della manutenzione.

Circa l'installazione è importante fare una specifica analisi della lavorazione a cui è chiamata come concretamente viene svolta e dei rischi connessi. La norma in generale, prevede che tutti gli elementi delle macchine che possono costituire un pericolo devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Per quanto riguarda la manutenzione l'idoneità della stessa deve essere valutata rispetto a:

- quanto stabilito dal costruttore per le macchine già marcate CE,
- le indicazioni contenute nei libretti di manutenzione, se esistenti, per le macchine non marcate CE

La manutenzione è sicuramente la prima misura di prevenzione relativamente all'utilizzo delle macchine. Si ricorda che la norma prevede l'obbligo di predisporre un programma di manutenzione preventiva e periodica curando anche le operazioni di manutenzione significative ai fini della sicurezza.

PERICOLI DERIVANTI DALL'USO DELLE MACCHINE

I principali pericoli derivanti dall'uso di macchine e attrezzature in genere possono classificarsi in: cesoiamento, schiacciamento, afferramento, trascinamento, taglio, rottura, altri tipi.

CESOIAMENTO: si verifica quando un elemento in moto chiude un'apertura contro cui è possibile venga a trovarsi una parte del corpo dell'operatore. Possono costituire punti di cesoiamento i gruppi biella-monovella, i volani a razze, le lame delle cesoie.

SCHIACCIAMENTO: è possibile quando si hanno in zone accessibili, parti in movimento che si avvicinano a parti fisse dotate di moto opposto (presse, nastri trasportatori, ingranaggi, ecc.)

AFFERRAMENTO: può aversi, per esempio, quando parti rotanti presentano una superficie con sporgenze, o a causa di tratti di alberi che sporgono dalle macchine o dai supporti. Esempi tipici sono costituiti da un albero apparentemente liscio che può trascinare in rotazione una parte dell'indumento.

TRASCINAMENTO: può insorgere da parti rotanti in senso opposto o da una parte in moto rotatorio e l'altra in moto traslatorio. Esempio la zona d'imbocco delle cinghie sulle pulegge.

TAGLIO: è presente particolarmente sulle macchine che funzionano con utensili taglienti come le seghe a nastro e circolari, le piallatrici, le frese, i torni.

ROTTURA: di utensili o parti di macchine. Esempio la rottura di una mola abrasiva, di una punta del trapano, ecc.

ALTRI TIPI: possono essere causati anche da:

- espulsione di materiale in lavorazione: es. trucioli, getti di metallo liquidi, ecc.,
- contatto con parti di macchina a temperatura elevata,
- scuotimenti e vibrazioni di macchine,
- erronea collocazione dei dispositivi di comando e di arresto oppure dal loro azionamento accidentale.

MISURE DI PREVENZIONE DERIVANTI DALL'USO DELLE MACCHINE

Poiché l'utilizzo di macchine e impianti comporta molteplici rischi per l'operatore deve essere consentito solo a personale addestrato ed istruito.

Di seguito si illustrano le norme di carattere generale, per ogni tipo di macchina, da applicare quando non vi siano disposizioni di legge specifiche per singole macchine o per dispositivi di sicurezza particolari:

- è obbligatorio proteggere e segregare gli elementi pericolosi delle macchine, per evitare ogni pericolo di cesoiamento, schiacciamento, trascinamento e munire di idonei schermi protettivi le macchine che, nell'utilizzo, possano rompersi con conseguente proiezione di materiali e rendere impossibile la rimozione delle protezioni quando la macchina è in moto, con arresto della macchina all'atto della rimozione della protezione e l'impossibilità della rimessa in funzione se non dopo il suo ripristino,
- è vietato rimuovere anche temporaneamente dispositivi di sicurezza e pulire, oliare, ingrassare e svolgere operazioni di registrazione e/o riparazione su organi in moto. Qualora sia indispensabile procedere a tali operazioni è indispensabile adottare adeguate cautele per l'incolumità degli operatori,
- occorre mantenere in efficienza le macchine, impianti ed attrezzature con manutenzione preventiva e periodica.

COMANDI: i comandi per la messa in moto degli organi lavoratori delle macchine devono essere chiaramente individuabili, conformati e disposti in modo da garantirne un sicuro azionamento ed essere protetti contro azionamenti accidentali.

ORGANI DI TRASMISSIONE: gli ingranaggi e gli altri organi o elementi di trasmissione vanno segregati o protetti qualora costituiscano pericolo. Le protezioni devono essere appropriate e conformi all'organo da proteggere; si devono adottare barriere distanziatrici idonee ed opportunamente collocate.

I passaggi e i posti di lavoro vanno protetti contro la rottura degli organi di trasmissione e devono essere installate protezioni in prossimità di ingranaggi, catene di trasmissione, cinghie e simili congegni che comportano il pericolo di trascinarsi, strappamento e schiacciamento.

ORGANI LAVORATORI: gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione che presentino pericoli per l'incolumità degli operatori devono essere protetti o segregati o muniti di dispositivo di sicurezza. Se ciò è impedito per motivi tecnici o di lavorazione vanno adottati accorgimenti quali dispositivi automatici d'arresto, delimitazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose, sistemi di arresto e blocco automatico.

Le protezioni devono essere fisse e di opportuna robustezza anche in relazione alle sollecitazioni cui sono sottoposte. Le protezioni amovibili devono essere dotate di un sistema di blocco in grado di fermare la macchina se rimosse e di impedire l'avviamento finché non siano di nuovo installate.

EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI: l'equipaggiamento e l'impiantistica elettrica relativi alle macchine ed impianti devono rispondere alle norme CEI ed avere adeguate protezioni. Le macchine elettriche devono avere l'interruttore di comando e il collegamento all'impianto di terra.

PROTEZIONI: le principali protezioni fisse sono costituite da:

- barriere e parapetti,
- schermi, reti, griglie,
- custodie, carter, involucri,
- sbarre di protezione,
- rivestimenti termicamente isolanti.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, UTILIZZO

L'articolo 6 del DLgs 626/94 definisce gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori che sono vincolati al rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. In particolare:

- impone ai progettisti il rispetto dei principi generali della prevenzione nella scelta progettuale e dei requisiti di sicurezza nella scelta delle macchine e dei dispositivi di protezione,
- vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Ai sensi del DPR 459/96:

- le macchine immesse sul mercato dopo il 21/9/96, o quelle già esistenti ma modificate in modo sostanziale, devono essere corredate dalla **dichiarazione CE** di conformità e dalla **marcatura CE**¹ (obbligo a carico del costruttore);
- ogni macchina deve possedere il **manuale di istruzioni**, obbligatoriamente redatto anche nella lingua del paese in cui la macchina è venduta (cfr. Allegato 1 DPR 459/96, punto 1.7.4). Il manuale stabilisce fra l'altro come e con quale frequenza deve avvenire la **manutenzione** della macchina, oltre ad indicare le istruzioni per montaggio, smontaggio, messa in funzione, etc.

Si precisa che per:

immissione sul mercato: si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione e che per

messa in servizio: si intende la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea; utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Anche le **macchine progettate ed assemblate in laboratorio** per un particolare esperimento sono **soggette** ai principi e norme di sicurezza del **DPR 459/96**.

¹ La dichiarazione di conformità autorizza il costruttore ad apporre sulla macchina la marcatura CE

La strategia di approccio individuata nel DPR 459/96 va applicata seguendo l'ordine indicato:

1. identificazione di tutti i pericoli esistenti nella macchina,
2. valutazione dei rischi corrispondenti ai pericoli individuati,
3. eliminazione o riduzione dei rischi, sulla base della valutazione fatta e dei requisiti di sicurezza prescritti, tramite soluzione progettuale e costruttiva,
4. adozione di misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
5. informazione agli utilizzatori sui rischi residui dovuti alla non completa efficacia delle misure di sicurezza adottate, tramite adeguate avvertenze sulla macchina e indicazioni nel manuale d'istruzioni.

MARCATURA CE

Nella marcatura CE di una macchina, non appartenente ad una di quelle elencate nell'allegato 4 del DPR 459/96, vi sono degli obblighi vincolanti alla corretta applicazione della "targhetta" finale. Essendo in regime di autocertificazione spesso coloro che si autocostruiscono delle macchine omettono di adempiere a parte o in toto a tali obblighi.

Di seguito si illustra la documentazione che deve essere redatta per ottenere la marcatura CE e che è composta dalle seguenti parti:

- Il fascicolo tecnico della costruzione
- La dichiarazione di conformità
- La marcatura CE

Il fascicolo tecnico della costruzione dimostra che la macchina è stata progettata e costruita in modo da essere conforme ai requisiti minimi richiesti dalle direttive.

La dichiarazione di conformità è il "certificato" che garantisce la conformità della macchina.

La marcatura CE identifica la conformità dandone evidenza sulla macchina.

Come si intuisce, con l'applicazione delle direttive citate la responsabilità cade fortemente sul costruttore della macchina.

Accenniamo adesso al fatto che la marcatura CE di una macchina implica anche la sua rispondenza ad altre direttive, che attualmente sono la 73/23/CEE sulla bassa tensione e la 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

Le macchine vengono classificate dalle Direttive in macchine a basso o medio rischio o macchine ad alto rischio.

Per quanto riguarda le macchine a basso o medio potenziale di rischio il costruttore può apporre la marcatura CE in modo, assumendosi così tutte le responsabilità.

In questo caso dovrà quindi procedere con :

1. L'**Analisi dei rischi** per quantificare i pericoli della macchina e per descrivere i rimedi presi per limitare i pericoli che ne derivano;
2. Il **Manuale di uso e manutenzione** che descrive la macchina, le modalità di uso e manutenzione e tratta i rischi residui che rimangono nonostante gli accorgimenti progettuali che sono stati presi;
3. Il **Fascicolo tecnico della costruzione** che oltre all'analisi dei rischi ed al manuale di uso e manutenzione contiene i progetti meccanici, gli schemi elettrici e idraulici ecc.;
4. La **Dichiarazione di Conformità**
5. La **Marcatura CE**

Per quanto riguarda le macchine ad alto potenziale di rischio (allegato 4 del DPR 459/96) il costruttore, per garantire la conformità deve rivolgersi, come descritto nelle direttive, ad un Organismo Notificato oltre che seguire la procedura secondo i punti descritti precedentemente.

IL FASCICOLO TECNICO DELLA COSTRUZIONE (o file tecnico)

Il Fascicolo tecnico della costruzione ha lo scopo di provare che il progettista ed il costruttore abbiano soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili a quella macchina. In linea generale deve comprendere :

- Descrizione ed identificazione della macchina
- Disegno complessivo della macchina
- Elenco dei requisiti essenziali applicabili alla macchina e delle soluzioni adottate per soddisfarli (questo punto è sviluppato nell'analisi dei rischi)
- Elenco delle norme applicate per la progettazione della macchina
- Tutte le eventuali specifiche della macchina
- Una copia del manuale di uso e manutenzione

Il Fascicolo tecnico rimane al costruttore che lo tiene a disposizione dell'Autorità Nazionale di Controllo qualora questa lo richieda.

Tale documentazione deve essere redatta in una lingua ufficiale dei paesi dell'Unione Europea. Nel nostro caso è comunque opportuno che sia redatta innanzitutto in lingua italiana in modo da poter essere consultata agevolmente.

Le direttive macchine prescrivono infine che la relativa documentazione sia mantenuta a disposizione dell'Autorità Nazionale di Controllo per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o da quella del suo ultimo esemplare, nel caso di fabbricazione di serie.

IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Le istruzioni per l'uso devono essere fornite all'utilizzatore e costituiscono il riferimento per la comprensione delle caratteristiche della macchina.

Il manuale di uso e manutenzione deve obbligatoriamente essere parte integrante della fornitura della macchina e deve descriverne tutto il ciclo di vita, dall' imballaggio alla demolizione, passando attraverso le varie fasi di utilizzo, descrivendo i rischi residui presenti ed i rimedi che l'utilizzatore deve adottare.

Il contenuto del manuale deve comprendere il nome del costruttore, il suo indirizzo o quello del suo mandatario ed i riferimenti specifici della macchina (denominazione, modello, matricola e anno di costruzione).

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il fabbricante deve redigere per ogni macchina o componente di sicurezza immesso nel mercato un documento, chiamato Dichiarazione di Conformità. Questo documento caratterizza proprio la conformità' di quella macchina ai requisiti essenziali delle Direttive ad essa applicabili.

Tale dichiarazione deve essere redatta soltanto dopo aver costituito il Fascicolo Tecnico della Costruzione.

La dichiarazione di conformità , a seconda dei casi, può essere di tipo:

- A) Per macchine che funzionano in modo indipendente, per attrezzature intercambiabili e per impianti
 - B) Per macchine che dovranno incorporarsi in altre macchine o impianti e non possono funzionare in modo indipendente
 - C) Per i componenti di sicurezza immessi sul mercato e destinati ad essere incorporati in una macchina o in impianti
- Solamente il tipo A prevede l'apposizione della marcatura CE sul prodotto e una copia di essa deve accompagnare la macchina insieme al manuale di uso e manutenzione.

La Dichiarazione di Conformità (tipo A), quella che più interessa i costruttori di macchine, deve comprendere almeno:

- L' intestazione del Costruttore
- Dati identificativi e tecnici della macchina (uso, modello, numero di serie, marchio commerciale ecc.)
- Dichiarazione del costruttore (forma descrittiva con riferimenti alle Direttive)
- Data e firma

LE MACCHINE USATE: ADEGUAMENTO / MARCATURA CE

Il problema dell'adeguamento di una macchina usata è di notevole discussione.

partiamo dal presupposto reale di una ditta che deve adeguare il proprio parco macchine: la prima fase è quella di stendere un'analisi preventiva dei rischi presenti su ogni singola macchina e gli interventi da attuare per limitare al minimo i rischi residui.

Gli interventi potranno essere di due tipi: uno tecnico ed uno organizzativo.

L'intervento tecnico consiste generalmente nel predisporre ripari fissi e mobili, barriere materiali o a fotocellula, interblocchi con o senza bloccaggio del riparo, tappeti sensibili, bumper, pulsanti a fungo rosso, dispositivi di marcia-arresto, e quanto altro venga identificato come necessario.

Quello organizzativo entra in gioco quando vi siano dei dispositivi di sicurezza che possono essere temporaneamente rimossi o adattati alle varie esigenze produttive, oppure quando esigenze tecniche lasciano dei rischi residui ancora troppo alti per essere accettabili.

Vi dovranno essere procedure scritte precise che individuino le persone responsabili e le azioni che devono essere messe in atto per non ridurre il livello di sicurezza nelle varie fasi lavorative.

Se una macchina è già a norma, ma possiede dei dispositivi di sicurezza tecnologicamente superati (si pensi alle vecchie barriere ottiche monoraggio senza centralina di controllo sulle presse e trince), questi dovranno essere sostituiti poiché la giurisprudenza ha ormai stabilito come l'adeguamento debba essere fatto in base alla miglior tecnica attuale.

Se una macchina non ha più schemi tecnici, elettrico, pneumatico, idraulico o manuali di istruzioni per l'uso e la manutenzione, dovranno essere messe in atto delle misure per cercare di recuperare o realizzare il maggior materiale mancante possibile.

In Italia l'obbligo della marcatura CE di una macchina è entrato in vigore il 21.09.1996.

Nel commercio di macchine usate, attualmente la situazione in Italia può essere così configurata:

- A) Macchine provenienti da paesi CEE con marcatura CE
- B) Macchine provenienti da paesi extra CEE
- C) Macchine provenienti da paesi CEE senza marcatura CE

CASO A)

A1) Se non vi sono condizioni che obblighino a dover rimarcare la macchina, si hanno le seguenti situazioni:

Il venditore finale deve assicurare che la macchina rispetti i Requisiti Essenziali di Sicurezza, e ciò può essere un semplice "passaggio" di documentazione poiché la configurazione della macchina non ha subito variazioni nel corso della sua vita.

La dichiarazione di conformità originaria sarà quella a valore legale, con eventuale integrazione del nome del nuovo utilizzatore. Il venditore finale dovrà dichiarare che sulla macchina non sono state effettuate modifiche tali da dover procedere ad una nuova procedura di marcatura.

Talvolta ci può essere la situazione di dover modificare le protezioni perimetrali per adeguamenti tecnici o di layout (barriere fotoelettriche, reti, micro, ecc.), ma questa operazione rientra nella straordinaria manutenzione di adeguamento del sistema delle sicurezze che non comporta l'obbligo di rimarcatura ma solo di eventuale integrazione degli schemi e del manuale.

A2) Se vi sono condizioni che obblighino a dover rimarcare la macchina (modifiche nella modalità d'uso o nella configurazione, ad esempio nuova connessione di carico/scarico con utilizzo differente dall'originario), il venditore finale ha l'obbligo di marcatura CE della nuova configurazione, con costituzione del nuovo manuale, fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità ed apposizione della marcatura.

CASO B)

B1) Il venditore finale ha l'obbligo di marcatura CE della nuova immissione sul mercato comune europeo, con costituzione del manuale nella lingua dell'acquirente, fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità ed apposizione della marcatura.

CASO C)

In questo caso la macchina può essere venduta come: rottame oppure come macchina usata.

C1) Nel primo caso (rottame) il prezzo di acquisto della stessa deve essere tale da giustificare la vendita "a peso" con eventuale attestazione del venditore delle motivazioni per le quali la macchina viene venduta come "non più utilizzabile".

Difficile giustificare ciò se la macchina viene venduta direttamente ad un utilizzatore finale.

Credibile solo se la macchina transita dal costruttore, viene riconvertita e poi rivenduta a prezzo adeguato.

Questa è una situazione che viene a volte utilizzata ma che comporta parecchi rischi in caso di ispezione fiscale e comunque non dovrebbe essere accettata dalle società di leasing.

C2) Se non vi sono condizioni che obblighino a dover marcare la macchina si ha che il venditore ultimo deve garantire che la macchina rispetta le norme antinfortunistiche così come previsto dal D.Lgs. 626/94, tenuto conto della tecnica attuale.

Difatti all'articolo 11 del DPR 459/96 si dice che in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.